

ORDINE FORENSE CASSINO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
Verbale n. 17 del 14 luglio 2023

L'anno duemilaventitre, il giorno 14 del mese di LUGLIO 2023, il Consiglio dell'Ordine Forense di Cassino, regolarmente convocato dal Presidente alle ore 11,30, in osservanza delle disposizioni di cui all'art. 73 del D.L. nr. 18 del 17-3-2020, presso la sede del COA all'interno del Tribunale di Cassino.

Fatto l'appello nominale, risultano presenti:

Presidente Avv. GIUSEPPE DI MASCIO	presente
Vice Presidente Avv. LUCA SANTORO	assente
Segretario Avv. GRAZIA MARIA SACCO	presente
Tesoriere Avv. GIANCARLO CORSETTI	presente
Avv. ANTONELLO CAMASTRO	presente
Avv. FABIO DI ADAMO	presente
Avv. DANILO IAFRATE	presente
Avv. EMILIANO MIGNANELLI	presente
Avv. ROBERTA PALIOTTA	assente
Avv. GERARDO PECCHIA	assente
Avv. ELEONORA REA	presente
Avv. LUCIA RUSSO	presente
AVV. MANLIO SERA	assente
AVV. GIOVANNI VALERIO	assente
Avv. FILIPPO VISOCCHI	presente

omissis

Varie ed eventuali:

Il Consiglio approva le modifiche apportate al Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di legge.


Il Segretario

Avv. Grazia Maria Sacco



Il Presidente

Avv. Giuseppe Di Mascio





**REGOLAMENTO CONCERNENTE L'ORGANIZZAZIONE
ED IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO DI
COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO ISTITUITO PRESSO
L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CASSINO**

Modifiche approvate con Delibera del Consiglio dell'Ordine Degli Avvocati di
Cassino il 14 luglio 2023

Regolamento dell'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento Ordine Avvocati Cassino

INDICE

- Art. 1 - Definizioni
- Art. 2 – Oggetto
- Art. 3 – Funzione ed Obblighi
- Art. 4 - Iscrizione
- Art. 5 - Attività di Formazione
- Art. 6 - Organi
- Art. 7 - Il Gestore Della Crisi
- Art. 8- Norme di Procedura
- Art. 9- Procedimento Disciplinare – Rinvio Legge n. 247 del 31.12.12
- Art. 10 - Riservatezza
- Art.11-Compensi e Rimborsi spettanti all'Organismo di Composizione
- Art.12 - Responsabilità

1. DEFINIZIONI

Nel presente Regolamento:

- l'espressione "legge n. 3/2012" indica la legge 27 gennaio 2012, n. 3 recante "Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento" come modificata dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221;
- l'espressione "dm n. 202/2014" indica il Decreto del Ministro della Giustizia adottato di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico ed il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 settembre 2014, n. 202 "Regolamento recante i requisiti di iscrizione nell'elenco degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, come modificata dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
- l'espressione "OCC" indica l'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento costituito presso l'Ordine degli Avvocati di Cassino, ai sensi dell'art. 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3 recante "Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento" come modificata dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge n. 17 dicembre 2012 n. 221;
- l'espressione "Gestore della Crisi" indica il soggetto - ovvero i soggetti - incaricati dall'OCC per la gestione della crisi da sovraindebitamento e la liquidazione del patrimonio del debitore.

2. OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione interna dell'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento istituito presso l'Ordine degli Avvocati di Cassino, con sede in Piazza Labriola presso il Palazzo di Giustizia.

L'Organismo espleta l'attività prevista dalla l. 27 gennaio 2012, n. 3, ivi inclusa la funzione di liquidatore o di gestore per la liquidazione, eventualmente delegando i professionisti aderenti all'organismo nei limiti in cui ciò è consentito dalla normativa vigente.

Il Regolamento si ispira ai principi di legalità, indipendenza, riservatezza, efficienza, professionalità e trasparenza.

3. FUNZIONI ED OBBLIGHI

L'Organismo svolge le funzioni ad esso riservate negli artt. 15 e ss. della legge n. 3/2012 e successive modificazioni e integrazioni, e assume gli obblighi previsti negli artt. 9 e ss. del decreto n. 202/2014.

Il presente regolamento disciplina altresì il funzionamento dell'Organismo quale ente formatore.

L'attività di formazione continua e di aggiornamento dei professionisti aderenti viene svolta secondo le regole e i principi definiti nella l. n. 3 del 2012 e del D.M. 202 del 2014 ed è finalizzata a creare un corpo di professionisti qualificati in grado di gestire e di rendere efficienti le procedure di composizione della crisi nonché di armonizzare l'istituto della composizione della crisi con i principi dell'Ordinamento, con le esigenze della società civile e con il principio costituzionale della tutela dei diritti.

Articolo 3 BIS – ENTRATE E USCITE

Costituiscono entrate dell'Organismo i proventi derivanti dall'attività dei Gestori, nonché i proventi derivanti dall'attività di formazione e aggiornamento professionale.

Costituiscono uscite dell'Organismo i compensi, debitamente fatturati, dei Gestori.

Sia le entrate che le uscite confluiscono nel bilancio del Consiglio dell'Ordine, previo controllo e approvazione del rendiconto contabile e finanziario dell'Organismo.

Le entrate dell'Organismo sono utilizzate per compensare le maggiori uscite del Consiglio dell'Ordine derivanti dall'attività dell'Organismo, in particolare per le seguenti voci di bilancio: a) spese personale per i dipendenti dell'Ordine assegnati all'Organismo ed eventuali incentivi, straordinari, indennità speciali; b) spese di cancelleria: modulistica e materiale necessari al funzionamento dell'Organismo; c) spese postali e telefoniche: maggiori spese postali e telefoniche derivanti dall'attività dell'Organismo; d) altri costi aggiuntivi non previamente definibili, derivanti dall'attività dell'Organismo.

Articolo 3 ter CONTROLLI SULLA GESTIONE CONTABILE DELL'ORGANISMO

Il controllo sulla gestione contabile dell'Organismo è affidato al Consiglio dell'Ordine, che lo esegue tramite il proprio Tesoriere.

4. ISCRIZIONE

Gli ordini professionali degli avvocati, anche quando associati tra loro, sono iscritti di diritto nel registro degli organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento, nella sezione A dello stesso.

Il responsabile dell'iscrizione verifica l'esistenza di un referente dell'organismo cui sia garantito un adeguato grado di indipendenza, il rilascio di una polizza assicurativa con massimale non inferiore a un milione di euro per le conseguenze patrimoniali comunque derivanti dallo svolgimento del servizio di gestione della crisi e la conformità del regolamento dell'organismo alle disposizioni del decreto n. 202 del 2014.

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Cassino cura l'iscrizione dell'Organismo nella Sez. A del Registro degli Organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovra indebitamento tenuto presso il Ministero della Giustizia.

5. ATTIVITÀ DI FORMAZIONE

Il presente Regolamento disciplina altresì il funzionamento dell'Organismo quale ente formatore.

L'attività di formazione continua e di aggiornamento dei professionisti aderenti viene svolta secondo le regole e i principi definiti nella l. n. 3 del 2012 e del d. m. 202 del 2014 ed è finalizzata a creare un corpo di professionisti qualificati in grado di gestire e di rendere efficienti le procedure di composizione della crisi nonché di armonizzare l'istituto della composizione della crisi con i principi dell'Ordinamento, con le esigenze della società civile e con il principio costituzionale della tutela dei diritti.

Ai fini della nomina in qualità di gestori della crisi e per lo svolgimento delle funzioni, occorre che l'iscritto sia in regola con le norme sulla formazione obbligatoria (FPC) oltre all'adempimento degli obblighi formativi di cui all'art. 4, commi 5 e 6 del decreto 202/14.

6. ORGANI

Ai fini della gestione dell'Organismo e delle procedure di composizione delle crisi da esso amministrate, sono istituiti i seguenti organi:

- a) il Consiglio Direttivo
- b) la Segreteria Amministrativa
- c) il Referente Coordinatore

Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri e di esso fanno parte il Presidente ed il Segretario del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cassino in carica, quali membri di diritto.

I restanti cinque membri vengono nominati dal Consiglio dell'Ordine in carica e sono scelti in numero di DUE tra i consiglieri in carica e TRE tra tutti gli iscritti all'Ordine.

Tutti i componenti del Consiglio durano in carica per la durata del mandato del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e cessano dal loro incarico alla prima seduta successiva all'elezione del nuovo COA.

Il Consiglio Direttivo:

- a) Individua, in accordo con il Consiglio Dell'Ordine degli Avvocati di Cassino, nel rispetto degli standard minimi previsti dal D.M. n. 202/2014 i requisiti per l'ammissione ed il mantenimento dell'incarico di Gestore della Crisi/Liquidatore presso l'OCC;
- b) Esamina le domande e delibera sull'ammissione all'elenco dei Gestori della crisi;
- c) Dirige la tenuta dei registri da parte della Segreteria Amministrativa;
- d) Procede alla contestazione delle violazioni degli obblighi al Gestore/liquidatore irrogando le sanzioni di cui all'allegato B del presente regolamento;
- e) È responsabile della tenuta e dell'aggiornamento dell'Elenco dei Gestori della crisi aderenti all'Organismo, nonché di tutti gli altri compiti attribuitigli dal presente regolamento;

Il Consiglio Direttivo è altresì competente a provvedere nei casi non espressamente disciplinati dal seguente regolamento, secondo i principi che lo ispirano e nel rispetto della normativa vigente.

Il Referente

Il Referente è la persona fisica che indirizza e coordina l'attività dell'Organismo e ne cura l'organizzazione e la gestione, conferisce gli incarichi ai gestori della crisi.

Il Referente viene nominato dal Consiglio Dell'Ordine tra i suoi membri e può essere revocato per gravi motivi.

Il Referente svolge le seguenti funzioni:

- a) esamina il registro delle domande presentate dai debitori/consumatori;
- b) delibera sull'ammissibilità delle domande presentate;

- c) nomina, revoca o sostituisce il gestore della crisi o, in casi di particolare complessità, due o più gestori della crisi;
- d) distribuisce equamente, secondo criteri di rotazione, gli incarichi tra i gestori della crisi tenuto conto in ogni caso della natura e dell'importanza dell'affare;
- e) presenta al Consiglio dell'Ordine il conto consuntivo e la relazione sulla gestione al 31 dicembre di ogni anno.

Gli impegni di spesa generali e relativi al mantenimento dovranno essere approvati dal Consiglio dell'Ordine, anche mediante ratifica dei provvedimenti adottati in via d'urgenza dal Referente stesso.

La Segreteria Amministrativa

La Segreteria Amministrativa è composta da un Segretario, scelto tra i componenti del Consiglio Direttivo e nominato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cassino tra i suoi membri, e dal personale del Consiglio dell'Ordine a ciò espressamente incaricato.

La Segreteria svolge tutti gli adempimenti di carattere amministrativo e materiale necessari per lo svolgimento della Procedura.

La Segreteria tiene, sotto la direzione del Referente:

- a) il Registro/i Registri e l'elenco dei Procedimenti di Composizione della Crisi con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi del debitore in stato di sovraindebitamento/consumatore, al Gestore della Crisi/liquidatore designato, alla durata del procedimento e al relativo esito;
- b) l'Elenco dei Gestori della Crisi;
- c) l'Elenco relativo alla Formazione dei Gestori della Crisi comunicando al Referente ogni vicenda che possa determinarne la sospensione dalla nomina;
- d) l'avvenuta effettuazione del pagamento dei compensi per l'attività di gestione della crisi/liquidazione.

La Segreteria si occupa, inoltre, di tutte le comunicazioni tra l'Organismo e i Gestori della crisi/liquidatori, tra l'Organismo e il responsabile dell'elenco tenuto presso il Ministero della Giustizia, istituito ai sensi dell'art. 3 dm n. 202/2014.

7. IL GESTORE DELLA CRISI

Il Gestore della Crisi è nominato dal Referente tra i nominativi inseriti nell'apposito Elenco tenuto presso l'OCC dell'Ordine degli Avvocati di Cassino;

Il Referente conferisce l'incarico al Gestore nominato secondo criteri di rotazione che tengano conto sia degli incarichi già affidati, sia della natura e della importanza della situazione di crisi del debitore.

Il Gestore della Crisi opera in forma individuale e deve eseguire personalmente la sua prestazione inerente alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi e di liquidazione del patrimonio del debitore secondo quanto disposto dalla legge n. 3/2012 e dal decreto n. 202/2014.

In casi di particolare importanza e complessità il Gestore della Crisi può operare in forma collegiale con non più di tre componenti nominati dal Referente tra i nominativi inseriti nell'apposito elenco tenuto presso l'OCC dell'Ordine degli Avvocati di Cassino.

In procedure di particolare importanza il Gestore della Crisi può nominare un Ausiliario con specifiche funzioni tecniche iscritto ad un Albo professionale individuato con criteri di competenza e rotazione.

Il Gestore della Crisi/liquidatore e l'Ausiliario si impegnano a rispettare le norme di autodisciplina, e gli obblighi indicati nell'art. 11 del d.m. 202/14, garantendo, in particolare, la propria indipendenza, neutralità ed imparzialità rispetto al debitore/consumatore; a tal fine,

contestualmente all'accettazione dell'incarico, il professionista incaricato deve sottoscrivere una dichiarazione di imparzialità e deve dichiarare per iscritto al Referente di non trovarsi in una delle situazioni previste dall'art. 51, primo comma c.p.c., e comunque in qualsiasi circostanza che possa mettere in dubbio la sua indipendenza, neutralità o imparzialità.

Parimenti, egli deve comunicare al Referente e all'Organismo, tramite pec, qualsiasi circostanza sopravvenuta che possa avere il medesimo effetto o gli impedisca di svolgere adeguatamente le proprie funzioni.

Il debitore/consumatore può invitare il Referente, con richiesta motivata, in base a giustificati motivi, alla sostituzione del Gestore della Crisi nonché proporre domanda di riconsulenza in ordine alla quale ultima decide il Consiglio Direttivo.

Il gestore della crisi dovrà sottoscrivere per ciascun affare per il quale è designato una dichiarazione di indipendenza.

Il gestore della crisi è definito indipendente ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 3, d.m. n. 202/2014, quando non è legato al debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza; in ogni caso, il gestore della crisi deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 c.c. e non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, avere prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo.

Il Gestore della Crisi dovrà possedere assicurazione professionale che copra anche i rischi relativi alla specifica attività di Gestore della Crisi.

Accettato il mandato, il Gestore della Crisi svolgerà tutti i compiti allo stesso attribuiti dalla legge e non può rinunciarvi se non per gravi motivi.

Tutti gli organi individuati dal presente Regolamento, compresi i singoli membri del consiglio direttivo, non possono essere nominati come Gestore della Crisi per procedure gestite dall'Organismo medesimo.

Il Gestore della Crisi non potrà comunque svolgere in seguito, e nei due anni successivi alla composizione della crisi, funzioni di difensore, di consulente o di arbitro di parte del debitore. Possono presentare la domanda di iscrizione all'Elenco dei Gestori della Crisi dell'OCC gli Avvocati iscritti all'Ordine degli Avvocati di Cassino che:

- a) siano iscritti all'albo da almeno 5 anni;
- b) siano in regola per l'anno precedente alla domanda con i requisiti di formazione continua di cui al Regolamento CNF 16.09.2014 n. 6;
- c) siano in regola con i requisiti formativi di cui agli artt. 4 e ss, comma 6, dm n. 202/2014, in particolare che abbiano partecipato ad un corso di formazione in materia di sovraindebitamento, con valutazione finale, della durata di ore 40, organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Cassino e/o da altri Enti accreditati, e comunque conformemente alla normativa vigente;
- d) abbiano una comprovata esperienza e/o una documentata formazione nell'ambito delle procedure concorsuali.

8. NORME DI PROCEDURA

Il Gestore della Crisi si atterrà scrupolosamente alle norme dettate nella L. n. 3/12 e nel dm. n. 202 del 24 settembre del 2014, che qui devono aversi per interamente riportate.

Le domande per l'avvio della procedura devono essere depositate presso la Segreteria dell'OCC anche a mezzo pec utilizzando la modulistica presente nell'apposita sezione del sito del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cassino.

All'atto del deposito, la Segreteria Amministrativa:



a) effettua l'annotazione nell'apposito Registro delle crisi, procede alla formazione del fascicolo della procedura e sottopone la domanda del debitore al Referente per l'eventuale ammissione e nomina del Gestore della Crisi;

b) esegue le comunicazioni tra l'Organismo e i Gestori della Crisi.

Il Gestore della Crisi formalizza all'OCC l'accettazione dell'incarico entro 10 giorni dal ricevimento della nomina a mezzo pec alla Segreteria Amministrativa dell'Organismo. Contestualmente, il Gestore sottoscrive una dichiarazione di indipendenza per la gestione dell'affare ai sensi dell'articolo 11 comma 3, lettera a) dm 202/2014 ed in conformità all'allegato A al presente Regolamento, curandone la trasmissione al Tribunale del circondario competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1 legge n. 3/2012 tramite raccomandata con avviso di ricevimento o tramite pec; copia di tale comunicazione inoltrata alla Segreteria Amministrativa che provvede all'inserimento della stessa nel fascicolo.

A seguito dell'accettazione, l'OCC comunica al debitore il nominativo del Gestore incaricato nonché il grado di complessità dell'opera fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili fino alla conclusione dell'incarico.

La misura del compenso è previamente resa nota al richiedente con un preventivo, indicando per le singole attività tutte le voci di costo comprensive di spese, oneri e contributi: il preventivo viene sottoposto al richiedente per l'accettazione.

In caso di mancata accettazione del preventivo, la determinazione dei compensi e rimborsi spese spettanti all'Organismo avrà luogo secondo le disposizioni di cui al capo III del DM 202/2014.

Qualora il Gestore della Crisi ritenga di avvalersi dell'opera di un Ausiliario con specifiche funzioni tecniche provvede ad indicare il nominativo dello stesso al debitore/consumatore: l'indicazione è vincolante e l'incarico sarà conferito direttamente dal debitore/consumatore previa approvazione del preventivo di spesa presentato dall'Ausiliario.

Il debitore/consumatore deve collaborare con il Gestore della Crisi mettendo a disposizione del Gestore medesimo tutta la documentazione necessaria per l'espletamento dell'incarico e secondo i tempi indicati dal Gestore della Crisi.

La mancata collaborazione del debitore/consumatore sarà segnalata dal Gestore della Crisi al Referente e quindi al Consiglio Direttivo che potrà valutarla anche ai fini della perseguibilità della intera procedura.

Il Gestore dirige ed è responsabile dell'attività svolta dall'ausiliario.

9. PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - RINVIO ALLA LEGGE 31-12-2012 N. 247

I Gestori della Crisi svolgono la loro attività nel rispetto dell'art. 3 della L. n. 3/12 e s.m.

Le infrazioni ai doveri e alle regole di condotta dettate dal presente Regolamento commesse dai gestori della crisi sono sottoposte al giudizio disciplinare dei consigli distrettuali di disciplina che procedono ai sensi dell'art. 50 e SS della Legge 31-12-2012 n. 247.

10. RISERVATEZZA

Il procedimento di composizione della crisi ha natura riservata, fatte salve le pubblicità e le comunicazioni disposte dal giudice ai sensi di legge come richiamate dall'art. 15, comma 7, l. 27 gennaio 2012, n. 3 e s.m.i. o previste per legge.

I componenti dell'Organismo, le parti, la segreteria e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di composizione.

I componenti dell'Organismo e i Gestori della Crisi, per lo svolgimento dei compiti e delle attività previste dal capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3 e s.m.i. possono accedere, previa autorizzazione del giudice, ai dati e alle informazioni contenute nelle banche dati come previste dall'art. 15, comma 10, l. 27 gennaio 2012, n. 3, conservando il segreto sui dati e sulle informazioni acquisite e nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.

Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di composizione non possono essere utilizzate nel giudizio iniziato o coltivato a seguito dell'insuccesso della composizione. (componenti dell'Organismo e i Gestori della Crisi non possono essere chiamati a deporre sulle dichiarazioni e sulle informazioni conosciute nel procedimento di composizione, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità.

11. COMPENSI E RIMBORSI SPETTANTI ALL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE E AI GESTORI

La determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti all'Organismo ha luogo nel rispetto delle disposizioni contenute negli artt. 14 e ss del DM55/2014.

Per coloro che intendono avvalersi degli strumenti di composizione della crisi è previsto un costo fisso di accesso pari a € 200,00 a titolo di spese di segreteria e non ripetibili.

Il Referente, dopo un esame sommario della pratica, redige il preventivo e lo sottopone all'istante per la sua accettazione espressa.

Il preventivo viene redatto sulla base di quanto dichiarato dall'istante e, in particolare, in base all'Attivo realizzabile presunto e al Passivo dichiarato.

Il compenso effettivo globale verrà determinato sulle risultanze dell'attivo e passivo che dovessero emergere in corso di procedimento.

L'eventuale differenza di detto compenso effettivo globale rispetto a quanto preventivato verrà regolato all'atto del pagamento dell'ultima rata, anche tenendo conto del tipo di procedura di cui il debitore ha affettivamente goduto.

I compensi comprendono quelli per il professionista incaricato per la composizione della crisi e le indennità e i rimborsi spese per l'Organismo.

In difetto di accordo con il debitore, trovano applicazione i parametri indicati negli artt. 14 e ss. del decreto n. 202/2014. L'Organismo può altresì valutare l'opportunità che il debitore, nel corso della procedura, versi, quale acconto sul compenso complessivo, un importo nella misura massima del 50%, secondo quanto previsto dal D.M. n. 202/2014, art. 14 ss.

Il versamento delle suddette spese e dell'eventuale acconto deve essere effettuato a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente dedicato così come l'eventuale conguaglio, dopo la verifica della documentazione, dovrà essere versato, con le medesime modalità, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'Organismo.

I compensi comprendono l'intero corrispettivo per la prestazione svolta, incluse le attività accessorie alla stessa e saranno ripartiti secondo criteri di proporzionalità. Gli importi di cui sopra possono essere incrementati nella misura indicata nell'art. 16 del D.M. 202/14.

All'organismo spetta un rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% sull'importo del compenso determinato a norma delle succitate disposizioni del d.m. n. 202/14 nonché il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

I costi degli ausiliari incaricati sono ricompresi nei compensi tra le spese.

Al Gestore della Crisi sarà versato il compenso nella misura complessiva dell'80% dell'importo corrisposto o anticipato ed il restante 20% sarà trattenuto dall'Organismo per i costi di amministrazione.

Il compenso è dovuto indipendentemente dall'esito delle attività previste dalle Sezioni I e II del capo II, L. 3 del 2012 e s.m.i. ed il Gestore provvede all'emissione delle fatture nei confronti dell'Ordine, comprensivi di IVA e CAP.

Nell'ipotesi in cui la domanda venisse dichiarata inammissibile dal Tribunale il compenso sarà dovuto nella misura del 50%.

Nell'ipotesi di rinuncia alla domanda nulla sarà dovuto a titolo di compenso ove la stessa venga formalizzata anteriormente al primo incontro fissato dal gestore; nell'ipotesi in cui la rinuncia alla domanda intervenga successivamente al primo incontro fissato dal gestore la parte istante sarà comunque tenuta a versare all'Organismo a titolo di compenso la quota pari al 30% del preventivo pattuito.

In ogni caso la parte è obbligata a rimborsare all'Organismo le spese vive e gli esborsi sostenuti.

12. RESPONSABILITA'

L'Organismo assume obblighi e doveri rispetto al debitore al momento del conferimento dell'incarico.

Resta ferma la responsabilità personale del gestore della crisi designato dal Referente nell'adempimento della prestazione.

ALLEGATO "A"

**NORME DI AUTODISCIPLINA DEI GESTORI DELLA CRISI DELL'OCC
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CASSINO AI SENSI DELL'ARTICOLO 10
COMMA 5 DEL D.M. N. 202/2014**

Articolo 1 - Indipendenza

Il Gestore della crisi non deve avere alcun legame con le parti né di tipo personale, né familiare, né commerciale, né lavorativo. Il Gestore della crisi ha l'obbligo di rendere noto alle parti tutte le circostanze che potrebbero ingenerare la sensazione di parzialità o di mancanza di neutralità; in questo caso le parti devono dare il loro esplicito consenso al proseguimento della procedura di sovraindebitamento. Il Gestore della crisi rifiuta o interrompe la procedura se ritiene di subire o poter subire condizionamenti dalle parti o da soggetti legati alle parti del procedimento.

Articolo 2 - Imparzialità

Il Gestore della crisi valuta senza pregiudizi i fatti della controversia.

Articolo 3 - Neutralità

Il Gestore della crisi non deve avere un interesse diretto o indiretto circa l'esito della procedura di sovraindebitamento.

Articolo 4 - Integrità

È fatto divieto al gestore della crisi di percepire compensi direttamente dalle parti.

Articolo 5 - Competenza

Il Gestore della crisi deve mantenere alto il livello della propria competenza con una formazione adeguata e con il continuo aggiornamento sulla normativa del sovraindebitamento. Prima di accettare la nomina il Gestore della crisi deve essere certo della propria competenza e deve rifiutare l'incarico nel caso in cui non si ritenga qualificato per svolgere la procedura assegnatagli.

Articolo 6 - Diligenza e operosità

Il Gestore della crisi deve svolgere il proprio ruolo con diligenza, sollecitudine e professionalità indipendentemente dal valore e dalla tipologia della controversia.

Articolo 7 - Riservatezza

Il Gestore della crisi ha l'obbligo del segreto e deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla procedura di sovraindebitamento.

Articolo 8 - Correttezza e lealtà

Il Gestore della crisi non può trasgredire i principi di cortesia, rispetto, cordialità, correttezza, puntualità, tempestività e sollecitudine. La violazione e l'inosservanza del presente Regolamento di Autodisciplina comporta la risoluzione di diritto del rapporto giuridico in essere ed il diritto conseguente dell'Organismo di chiedere il risarcimento dei danni subiti e subendi. Il Gestore della crisi che non ottempera agli obblighi suddetti è sostituito immediatamente nella procedura a cura del Referente dell'Organismo, che nomina un altro professionista con il possesso dei requisiti di legge.

ALLEGATO B
NORME DI PROCEDURA PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AL
GESTORE DELLA CRISI/LIQUIDAZIONE - CRITERI DI SOSTITUZIONE
NELL'INCARICO EX ART. 10 DM n.202/2014

Ove il Gestore della Crisi/liquidatore incorra nella violazione degli obblighi e divieti di cui al presente regolamento ed alle norme di cui al dm n.202/2014, il Consiglio Direttivo, previa contestazione scritta della violazione ed assegnazione di termine a difesa delle contestazioni, procederà a maggioranza dei suoi membri alla irrogazione, previa sostituzione nell'incarico, della sanzione dell'ammonimento, sospensione, cancellazione dall'Elenco dei Gestori della Crisi.

La sanzione dell'Ammonimento è irrogata dal Consiglio Direttivo al professionista incaricato che sia incorso nella violazione anche di uno solo degli obblighi e divieti di cui al presente regolamento ed alle norme di cui al dm 202/2014.

La sanzione della Sospensione dall'Elenco dei Gestori della Crisi, fino al massimo di sei mesi, è irrogata dal Consiglio Direttivo al professionista incaricato che sia incorso nella violazione di una pluralità di obblighi e divieti di cui al presente regolamento ed alle norme di cui al dm 202/2014.

La sanzione della Cancellazione dall'Elenco dei Gestori della Crisi è irrogata dal Consiglio Direttivo al professionista incaricato già ammonito e/o sospeso nel biennio precedente, che sia incorso nella violazione di una pluralità di obblighi e divieti di cui al presente regolamento ed alle norme di cui al dm 202/2014 ovvero in caso di gravi violazioni che minino il rapporto fiduciario con l'organismo ovvero siano comportamenti volutamente in danno del cliente.

Il professionista cancellato non potrà presentare nuova domanda di iscrizione prima di anni 2 dall'esecuzione del provvedimento.

In caso di sospensione da uno a dodici mesi e di cancellazione del professionista, dell'esito del procedimento sarà data comunicazione al competente COA per le eventuali valutazioni ritenute dal medesimo necessarie.

E' data facoltà al professionista, all'esito dell'apertura del procedimento disciplinare di cui al presente articolo di autosospendersi per anni uno e all'esito il procedimento si considererà estinto. Tale facoltà potrà essere utilizzata una sola volta.

Il Referente procede alla sostituzione del Gestore della Crisi ammonito, sospeso o cancellato individuando un nuovo professionista secondo i criteri del presente Regolamento.

Il Referente procederà agli adempimenti indifferibili necessari alla gestione della crisi/liquidazione sino alla formalizzazione dell'accettazione dell'incarico da parte del nuovo professionista incaricato.

Cassino, 14 luglio 2023